

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268

**REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 90/486/CEE RELATIVA
ALLA DISCIPLINA DEGLI ASCENSORI ELETTRICI,
IDRAULICI OD OLEOELETTRICI**

(Estratto)

Art. 1 - 1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587.

2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.

Art. 2 - 1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori.

2. (Omissis)

Art. 4 - 1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5 - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4 - Ascensore